

## **Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – Cass. n. 11219/2021**

Impugnazioni civili - appello - ammissibilit  ed inammissibilit  - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Doveri del giudice d'appello di dichiarare la nullit  insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - nullit '.

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullit  della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_160](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_291](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_342](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_353](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_354](#)